

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
nel procedimento iscritto al n. R.G. 54447/2021, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 05/11/2021, ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che il sig. _____ è
destinatario di un provvedimento di respingimento dal Territorio dello
Stato emesso dalla Questura di Siracusa in data 8.9.2021;
che, da detta data, è trattenuto presso il CPR di Ponte Galeria;
che, in data 10.9.2021, la Questura di Roma ha disposto il trattenimento ex
art. 6 comma 3 D.lvo 142/2015 per la durata di 60 giorni, in ragione della
richiesta di protezione internazionale formalizzata in pari data;
che il provvedimento di trattenimento è stato convalidato in data 13.9.2021;
che la Commissione Territoriale di Roma ha emesso provvedimento di
diniego della protezione internazionale;
che, a seguito di impugnativa, il Tribunale, con provvedimento del
19.10.2021, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego
ex art. 35 bis 4° comma D.lvo 25/2008;
che la Questura di Roma, in data 4.11.2021, ha chiesto la proroga del
periodo di trattenimento per consentire l'espletamento della relativa
procedura;
ritenuto preliminarmente che, nella fattispecie, non viene in considerazione
la legittimità del provvedimento di respingimento già convalidato dal
Giudice di Pace, ma della richiesta di proroga del trattenimento in
considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di
protezione internazionale;

ritenuta tuttavia preclusa in questa sede qualunque valutazione in merito alla strumentalità della domanda di protezione internazionale, in quanto superata dall'accoglimento, da parte del Tribunale competente, della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
che, neppure ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 6 D.Lvo 142/15 che giustifichi la proroga del trattenimento;
che l'udienza per l'audizione del ricorrente è fissata ad aprile 2022, circostanza che rende plausibili tempi non immediati di conclusione della procedura giurisdizionale di protezione;
rilevato che il trattenimento dello straniero presso il CPR è funzionale allo svolgimento ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero ma che, allo stesso tempo, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda di protezione (art. 6, co. 1);
ritenuto quindi non ricorrere alcuno dei motivi di cui ai commi 2, 3, 3bis e 7 che possano giustificare la proroga del trattenimento;

P.Q.M.

Non autorizza la proroga del trattenimento di _____ nel
centro di permanenza per i rimpatri.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza

Roma, 05/11/2021

Il Giudice
dott.ssa Clelia Testa Piccolomini